

Raccolta funghi in Ticino

(Decreto legislativo concernente la raccolta di funghi del 30.05.2005)

Limite quantitativo (art. 2)



3 kg
al giorno per persona

Divieto notturno (art. 3 cpv 1a)



20°° - 7°°

Giorni di protezione (art. 3 cpv 1b)



7 - 13 settembre

**È vietato distruggere funghi
non oggetto di raccolta** (art. 3 cpv 2)